

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1985, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 304, 336, 356, 475, 576 e 846)

d'iniziativa dei deputati FRANCHI Franco, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, SERVELLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI e VALENSISE (304); FELISETTI (336); CERQUETTI, GUALANDI, SPAGNOLI, MOSCHINI, PETROCELLI, QUERCIOLI, TRIVA e VIOLANTE (356); BALESTRACCI, VERNOLA, ZOLLA, MASTELLA, CABRAS, GARAVAGLIA, BROCCA, ANGELINI Piero Mario, LUSSIGNOLI, LO BELLO e AZZOLINI (475); ANIASI, SPINI, DI DONATO, LA GANGA, ANDÒ, INTINI, BORGOGGIO e DIGLIO (576); GENOVA (846)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 1985

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

(Servizio di polizia municipale)

I Comuni svolgono le funzioni di polizia locale urbana e rurale avvalendosi di un servizio di polizia municipale appositamente organizzato.

I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 2.

(Sovrintendenza del Sindaco)

Ai servizi di polizia municipale sovrintende il Sindaco o un assessore da lui delegato.

Nell'esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

(Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale)

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.

Art. 4.

(Regolamento comunale del servizio di polizia municipale)

I Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia munic-

pale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

Art. 5.

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai dirigenti e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221,

terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il

numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Art. 6.

(Legislazione regionale in materia di polizia municipale)

La potestà delle Regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla classe alla quale sono assegnati i Comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni della Regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 7.

(Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale)

I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno cinque addetti possono istituire il Corpo di polizia

municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce:

1) l'istituzione di un ruolo speciale, fissando il relativo contingente, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) dirigenti (comandante e ufficiali);
- b) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, capo settore, capo reparto);
- c) operatori (vigili).

L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Art. 8.

(Titoli di studio)

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

(Comandante del Corpo di polizia municipale)

Al Corpo di polizia municipale è preposto il comandante.

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 10.

(Trattamento economico del personale di polizia municipale)

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

La indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

*(Norme in materia
di trattamento pensionistico)*

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge superstite ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo, vittime del dovere in attività di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per il coniuge superstite e gli orfani del personale operativo (vigili) appartenente al servizio di polizia municipale, vittima del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addetto al coordinamento ed al controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, è liquidata ai genitori e ai collaterali del personale indicato nei precedenti commi applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si intende applicabile a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale.

Art. 12.

(Comunicazione dei regolamenti comunali)

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario del Governo.

Art. 13.

(Applicazione ad altri enti locali)

Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 12, 14 e 15 della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

È altresì applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Art. 14.

(Norma transitoria)

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione del prossimo accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali.

Art. 15.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.